

DELIBERA N. DL/110/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALL'ASSOCIAZIONE I.T.S. INDEPENDENT TELEVISION STATION (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELECENROLAZIO")

OGGETTO: proposta di sanzione ALL'ASSOCIAZIONE I.T.S. INDEPENDENT TELEVISION STATION (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELECENROLAZIO") per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 37 co. 1 e art. 39 co. 1 lett. b), come modificato dal D.LGS. 44/2010 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 17 dicembre 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 03 settembre 2018, con nota Prot. n RT 708/18, inviata via PEC all’Associazione I.T.S., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecentrolazio” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/08/2018 e le ore 24.00 del 31/08/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 06/08/2018 alle ore 24.00 del 12/08/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 13 settembre 2018, tramite posta, l'Associazione I.T.S. consegnava presso il Co.Re.Com. Lazio i dvd contenenti le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l'anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 12 novembre 2018, prot. n. RT/840/18, si rileva la seguente violazione:

- all'interno del programma "On Race Tv" alle spalle dell'ospite intervistato compaiono ben visibili i loghi pubblicitari. Solo alcuni sono sponsor del programma (Mecomer, NiniVirta, Xelyon, La pasta di Camerino presentati in chiusura di trasmissione), in nessun caso compare mai la dicitura "pubblicità" o "messaggio promozionale".

RILEVATO in particolare che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma On Race Tv, in data 06 agosto 2018 e in replica nei giorni 7/8/9/10/11/12 agosto 2018, si riscontrano le seguenti casistiche:

- Durante l'intera messa in onda del programma compaiono i loghi sopraccitati, in particolare alle: 04:02:40, 04:03:00, 04:03:42, 04:05:03, 04:05:32, 04:05:55, 04:06:58, 04:07:41, 04:08:28, 04:09:15, 04:10:05, 04:10:34, 04:13:30, 04:14:07, 04:17:10, 04:17:48, 04:18:11, 04:18:49;
- In replica il 07/08/2018 dalle 3:49:19 alle 4:07:07, il giorno 08/08/2018 dalle ore 3:52:17 alle ore 4:10:06, il giorno 09/08/2018 dalle ore 3:47:09 alle ore 4:05:20, il giorno 10/08/2018 dalle ore 4:01:50 alle ore 4:19:40, il giorno 11/08/2018 dalle ore 3:50:40 alle ore 4:08:51, il giorno 12/08/2018 dalle ore 3:48:05 alle ore 4:05:55;

PRESO ATTO che, in data 13 novembre 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec l'atto di accertamento e contestazione n. 12/2018 all'Associazione "I.T.S Independent Television Station" per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 37 comma 1 e dell'art. 39 co.1 lett b) come modificato dal DLGS 44/2010 e dell'art. 3 commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 06 dicembre 2018, con nota Prot. n. R.U./0028309/18, l'Associazione I.T.S. ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

PRESO ATTO che, nelle memorie difensive si precisa quanto segue:

“all'interno del programma ON RACE TV alle spalle dell'ospite intervistato compaiono bene visibili dei loghi pubblicitari, premesso che i nostri tecnici sono sempre attenti al rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità all'interno dei programmi televisivi, si evidenzia, come da allegati, che nella puntata contestata l'ospite della trasmissione è seduto centralmente di spalle ai monitor e tecnicamente “impalla” le slides, le immagini e le scritte che compaiono sui monitor stessi, rendendole indecifrabili. Per quanto sopra le presunte pubblicità oggetto della contestazione non sono identificabili come tali non essendo né leggibile né visibile il contenuto poiché l'ospite scura la visione dei 2/3 del monitor. Oltre a ciò sia il conduttore che l'ospite non citano mai né fanno riferimento alle scritte che compaiono alle spalle dell'ospite e le stesse non vengono mai trasmesse in sovraimpressione.

In considerazione di quanto sopra chiediamo l'archiviazione del procedimento a nostro carico e ci rendiamo disponibili ad ulteriori confronti anche visionando le immagini da voi contestate”.

PRESO ATTO altresì che la I.T.S., precisa che: *“l'emittente TELECENTROLAZIO per quanto riguarda il programma ON RACE TV, oggetto della contestazione stessa nelle giornate dal 06 al 12 agosto u.s., non ha ricavato nessun beneficio economico in quanto il programma è trasmesso dall'emittente a titolo gratuito ed è programmato nella fascia notturna delle ore 04.00-04.30”.*

RILEVATO CHE l'art. 4, comma 1, D.M. n. 581/93 stabilisce che *“La sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. billboards), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste”*; Il comma 5, della medesima disposizione statuisce, inoltre, che *“Fatto salvo quanto precisato nell'art. 6, ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett b), del d.lgs n. 177/05, come modificato dal d.lgs n. 44/10 i servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati, devono rispondere ai seguenti criteri: *“devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logo tipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentventitre/00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VALUTATO quindi opportuno di dover formulare proposta di sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITO il parere favorevole del direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico dell'Associazione I.T.S. Independent Television Station con sede legale in Via Laurentina km 27,150 – 00040 Pomezia (Rm), C.F. 97370690584, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Telecontrolazio", per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 37 comma 1 e 39 comma 1 lett. b), del D.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso sponsorizzazioni, come specificato in premessa, in contrasto con la normativa sulla pubblicità, nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale.
2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 17 dicembre 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci